



CITTÀ DI CATANZARO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3/5/2010

S O M M A R I O

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI DATI

ARTICOLO 8 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

ARTICOLO 9 – SICUREZZA DEI DATI

ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 11 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

ARTICOLO 12 – USO DELLE TELECAMERE

ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONE

ARTICOLO 15 – TUTELA

ARTICOLO 16 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

N° 1 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA

N°2 – FAC-SIMILE RICHIESTA ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

N° 3 – FAC-SIMILE RECLAMO

**N° 4 – FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE**

N° 5 – ELENCO SITI DI INSTALLAZIONE TELECAMERE

N° 6 – FAC-SIMILE SEGNALE INDICATIVO DELL'AREA VIDEOSORVEGLIATA

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Catanzaro, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del “*decalogo*” del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i..

Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a Catanzaro mediante attività finalizzate all’innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l’informazione e la trasmissione dei dati.

Il programma intende tutelare in particolare coloro che necessitano di più attenzione: bambini, giovani ed anziani.

La sicurezza delle zone sensibili all’interno del territorio del Comune e dell’ambiente nel suo complesso possono essere perseguiti anche grazie al monitoraggio del territorio urbano mediante telecamere.

In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza é finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite, degli episodi di criminalità diffusa, delle violazioni amministrative e dei comportamenti contrari al rispetto dell’ambiente, che perpetuati sul territorio comunale possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all’Amministrazione comunale. Il sistema inoltre è di ausilio agli organi di Polizia nell’azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l’intervento tempestivo del Corpo di Polizia Locale nelle situazioni caotiche e/o di pericolo.

L’attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili, la registrazione di particolari comportamenti potrà far risalire a violazioni di legge.

Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto comunale, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dalla legislazione vigente in materia di tutela della privacy.

Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione operativa della Polizia Municipale.

L’impianto di videosorveglianza, realizzato per come descritto nell’Allegato n. 1, in sintesi, è finalizzato a :

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso l’ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ARTICOLO 3

Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, nonché l’esercizio degli impianti di videosorveglianza, attivati sul territorio del Comune di Catanzaro e collegati al Comando di Polizia Locale, che ne regola l’uso nei limiti imposti dal D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, denominato “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” comunemente “*Legge sulla privacy*” e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ARTICOLO 4

Documento programmatico della sicurezza

Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga alla osservanza degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e a quello che verrà stabilito nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

ARTICOLO 5

Il Responsabile

Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni ad altro personale appartenente al Corpo. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre garantisce la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del D. Lgs.196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 e s.m.i.

Il responsabile designa e nomina nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti.

Nell'ambito dei preposti alla visualizzazione verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la visualizzazione delle immagini.

Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è, pertanto, riservata alla Polizia Municipale.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia ed il costante controllo sull'uso delle immagini, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

In tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento, vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni, anche tramite verifiche periodiche.

ARTICOLO 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia giudiziaria;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a 72 (settantadue) ore ed autonomamente cancellati, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 13 del presente Regolamento;
- e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti elencati e senza la ripresa sistematica di luoghi privati.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Le altre Forze di Polizia potranno interconnettersi al sistema onde perseguire gli scopi propri di competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala di controllo.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso solo per il Responsabile e per gli Incaricati del trattamento. I preposti possono procedere solo alla visualizzazione delle immagini.

L'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ARTICOLO 7

Modalità di informazione e consultazione dei dati

La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "Responsabile dell'impianto " di cui all'articolo 5 all'Albo Pretorio dell'Amministrazione;
- b) il caricamento del presente regolamento sul sito web dell'Amministrazione.
- c) cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi oggetto di ripresa video o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

Il Comune di Catanzaro si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune.

ARTICOLO 8

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali il cittadino direttamente interessato, per giustificato motivo, debitamente documentato e comunque riguardante materia di illeciti amministrativi e penali, previa richiesta scritta, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza del trattamento dei dati che lo riguardano;
- b) di ottenere, a cura del responsabile, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.

I diritti di cui al comma precedente, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque sia legittimato.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, secondo l'allegato modello 2, devono essere presentate in carta semplice ed indirizzate al responsabile del trattamento individuato dal presente regolamento, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni e devono indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, secondo l'allegato modello 3 del presente Regolamento, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

Nel caso di accesso alle immagini il soggetto, debitamente autorizzato, dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

ARTICOLO 9

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.

I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate e l'accesso ai locali è consentito solo ed esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati o ai suoi incaricati, ai preposti alla visualizzazione ed al personale addetto alla manutenzione degli impianti.

I dati oggetto di trattamento sono comunque custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) vigente.

Tutti gli accessi alla visione delle immagini registrate di soggetti terzi autorizzati dovranno essere registrati mediante l'annotazione su apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 4, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del soggetto autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

I dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (DVD, HARD-DISK o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

Il software sarà configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini previsti dal presente Regolamento, automaticamente i dati registrati .

Le aree in cui vi sono installate le telecamere sono identificate nell'allegato n. 5.

La Giunta Comunale potrà, con apposita deliberazione, motivandone la scelta, integrare e/o modificare il sistema di videosorveglianza attraverso l'impiego di nuovi punti di osservazione con telecamera.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 10

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del sistema di videosorveglianza, il Comune deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.

I dati personali possono essere:

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed é punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ARTICOLO 11

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti.

ARTICOLO 12

Uso delle telecamere

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti e dei relativi mezzi di trasporto.

ARTICOLO 13

Conservazione delle registrazioni

Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato, corrispondente a 72 (settantadue) ore e automaticamente cancellate qualora durante questo arco temporale non giungano segnalazioni e/o denunce.

Le immagini nuove verranno soprascritte alle precedenti.

La conservazione delle immagini videoregistrate è consentita nell'ipotesi di indagini della Autorità Giudiziaria o degli organi di polizia, per reati e/o illeciti, per eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e/o del patrimonio. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento. In tali casi l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti magnetici mobili, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle suddette autorità, le quali assumono la piena responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste ed ottenute.

ARTICOLO 14

Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune, a favore dei soggetti pubblici richiedenti, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista dalla Legge o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 15

Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 16

Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di implementazione e/o modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

ALLEGATO N. 2

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in _____
Via / Piazza _____
identificato tramite _____

_____ ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2 Data di possibile ripresa _____

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 60 minuti) _____

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) _____

7 Attività svolta durante la possibile ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede

(Luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra Nome _____

Cognome _____ Nato/a a _____

il _____ Residente a _____ Via/Piazza _____

_____ n.c. _____

Identificato/a mediante _____

_____ ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

ALLEGATO N. 3

FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in _____
Via / Piazza _____
che aveva presentato in data _____ presso _____
_____ una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero
aver registrato i propri dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

(Luogo e data)

In fede
(firma)

ALLEGATO 4

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE**

- Nome e Cognome _____
- Documento identità _____
- Estremi Autorizzazione _____
- Ora di entrata _____
- Ora di uscita _____
- Firma e Data _____

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy.

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

(Luogo e data)

In fede

(firma)

ALLEGATO 5

ELENCO SITI DOVE SONO INSTALLATE LE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA:

- 1. Piazza Giacomo Matteotti**
- 2. Piazza Giuseppe Garibaldi**
- 3. Corso Giuseppe Mazzini altezza Via Francesco Spasari (Poste)**
- 4. Piazza Basilica Immacolata -Prefettura (ex Piazza Rossi)**
- 5. Corso Mazzini altezza via Antonio Serravalle**
- 6. Piazza Bernardino Grimaldi**
- 7. Corso Giuseppe Mazzini – Piazza Michele Le Pera**
- 8. Corso Giuseppe Mazzini – Piazza Roma**

ALLEGATO N. 6

FAC-SIMILE SEGNALE INDICATIVO DELL'AREA VIDEOSORVEGLIATA

